



REPUBBLICA ITALIANA

144/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60366** del registro di segreteria, promosso da:

- *omissis* (c.f. *omissis*), nato a *omissis* (*omissis*) l'*omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Passiatore (pec: giovannapassiatore@legalmail.it) e dall'avv. Patrizia Pino (pec: patriziapino@ordineavvocatiroma.org), domiciliato come da procura in atti;

-appellante

contro

- **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato;

- **Ministero della Difesa**, persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente

domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Regione Campania;

- **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, Direzione di Amministrazione, 2^a Sezione, in persona del Comandante *pro tempore*;

- appellati

per

la riforma della sentenza n. 720/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania depositata il 03.10.2022.

Visto l'atto di appello;

Visti gli ulteriori atti e documenti di causa;

Alla pubblica udienza dell'11 aprile 2024, letta la relazione del cons. Antonietta Bussi, presente l'avv. Patrizia Pino e udito l'avv. Giovanna Passiatore, per l'appellante. Non presenti le parti appellate.

Svolgimento del processo

Per il nominato in epigrafe, è stato proposto gravame verso la sentenza n. 720 del 2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dal militare, in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, per vedersi dichiarare la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, con conseguente accertamento del diritto alla percezione del trattamento pensionistico privilegiato al raggiungimento dei requisiti di legge.

L'interessato, al quale era stato negato dall'Amministrazione di appartenenza il predetto riconoscimento, adendo il giudice di primo grado, aveva sostenuto, con richiamo alle osservazioni contenute nella relazione CTP prodotta, la superficialità e l'infondatezza delle considerazioni medico-legali del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, a fronte delle

caratteristiche delle attività lavorative svolte dal medesimo, e ciò al fine di conseguire la pensione privilegiata, una volta maturati i presupposti.

Con la pronuncia avversata, dopo essere stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti, è stato ritenuto che il ricorso fosse inammissibile, ai sensi dell'art. 153 comma 3, lett. b) del c.g.c., per carenza di previa domanda amministrativa. È stato rilevato che con l'istanza datata 14.04.2003, cui era seguito l'impugnato provvedimento, il militare aveva invocato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Lieve riduzione dello spazio distale L5/S1", con eventuale concessione dell'equo indennizzo, senza fare alcun riferimento al trattamento pensionistico privilegiato.

È stato inoltre ricordato che per l'art. 167, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973 la pensione privilegiata diretta è liquidata "a domanda", mentre è attribuita "d'ufficio", ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, solo "[...] nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio [...]", condizione che nel caso di specie non risultava intervenuta.

È stata reputata ancora meno ammissibile l'ulteriore richiesta del ricorrente, concernete la dipendenza dal servizio delle patologie successivamente accusate - "Ernia discale L5/S1" e "Cervicale con iniziali segni di artrosi" - che sarebbero state oggetto di apposita istanza presentata in data 12.10.2015 e in ordine alle quali non sarebbe stato rinvenuto in atti alcun provvedimento amministrativo.

Con l'atto in rassegna, è stato contestato l'esito raggiunto, per *"Violazione di legge sub violazione art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c., nonché sub violazione art. 112 c.p.c. - Illogicità manifesta della motivazione del provvedimento impugnato. -*

Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Costituzione – Eccesso di potere sotto il profilo di insufficiente e comunque contraddittoria motivazione con conseguente violazione dell'art. 67 d.P.R. n. 1092/1973", poiché la decisione sarebbe lesiva della posizione giuridica soggettiva vantata dal militare, nonché priva di un adeguato e condivisibile impianto motivazionale.

Nel premettere che le censure mosse attengono esclusivamente alla questione dell'inammissibilità del ricorso, e ciò ai fini delle disposizioni sui limiti di appello in materia pensionistica di cui all'art. 1, comma 5, della l. 19 del 1994 (*hodie* art. 170 c.g.c.), è stato evidenziato che quanto dedotto dal giudice di primo grado non sarebbe corretto, traducendosi in un contrasto con l'art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c. e con l'art. 112 c.p.c., in quanto, pur dandosi atto del diniego opposto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, si sarebbe poi concluso per un difetto della pregiudiziale domanda amministrativa relativa alla concessione della pensione privilegiata, circostanza che non poteva sussistere essendo il ricorrente ancora in servizio.

Quanto all'ulteriore declaratoria di inammissibilità, per le patologie in seguito intervenute, è stato rappresentato che sarebbe allegata agli atti del primo grado l'istanza del 12.10.2015, con la quale l'interessato aveva sollecitato nuovi accertamenti sanitari essendosi aggravata la propria condizione di salute.

In definitiva, è stato dunque chiesto l'accoglimento del gravame, con conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle affezioni fatte valere, ai fini della percezione, al raggiungimento delle condizioni di legge, del trattamento pensionistico privilegiato ordinario,

oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

In via istruttoria, è stata reiterata la domanda volta all'ammissione di consulenza medico-legale per accertare il nesso, quantomeno sotto il profilo concausale, tra l'infermità lamentata e i fatti di servizio, con adozione di ogni provvedimento di rito. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.

Con memoria depositata nel fascicolo di causa, il Ministero della Difesa, costituitosi tramite il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riportato, allegandole, alle difese rassegnate in sede di giudizio di primo grado, intendendole integralmente ripetute e trascritte.

All'udienza dell'11 aprile 2024, la parte presente ha ribadito le conclusioni in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L'impugnazione interposta avverso la sentenza n. 720/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito espresse.

Risolutiva a tali fini, rispetto alla censura formulata dalla parte, è la pronuncia n. 12 del 2023 delle Sezioni Riunite di questa Corte, con la quale è stata definita la questione concernente l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 153 c. 1, lett. b), c.g.c., di un ricorso in materia pensionistica con cui il militare, non ancora collocato in quiescenza, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, oppostogli in sede amministrativa, abbia reclamato, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale correlazione in funzione della prestazione pensionistica di privilegio,

non preceduto da specifica richiesta.

Detta decisione, ponendo termine al contrasto esegetico rilevato nella giurisprudenza contabile, in ordine alla propedeuticità della predetta fase di impulso, da parte del personale militare o assimilato in costanza di servizio attivo, in vista dell'attribuzione del trattamento privilegiato, a seguito della cessazione dal rapporto di lavoro, è stato osservato che, sulla base dello stesso dato lessicale della normativa citata, l'inammissibilità del ricorso non è predicata in relazione alla mancanza dell'istanza "di pensione" ma, semplicemente, con riferimento alla carenza della domanda "sulla quale non si sia provveduto (esplicitamente o implicitamente, per via del silenzio) in sede amministrativa".

È stato, in sostanza, chiarito che ...pur essendo indubitabile che il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni sia un segmento della più complessa fattispecie rilevante ai fini del conseguimento del trattamento di privilegio, cionondimeno gli effetti pregiudicanti che l'accertamento avviato durante il servizio può generare giustificano l'immediata reazione in sede giudiziaria.

Fatte tali premesse, è evidente come l'opzione interpretativa alla quale ha aderito il giudice di prime cure risulti superata alla luce delle inequivoche statuizioni dell'organo nomofilattico, su richiamate.

Pertanto, quanto argomentato nella sentenza impugnata, secondo la quale, pur essendo indubbia ... *la circostanza per cui, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 461 del 2001, le procedure per il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata erano diverse e separate fra loro, mentre successivamente è stato disposto dal legislatore che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi*

di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio..., rimane indiscutibile, ai fini di una pronuncia della Corte dei conti, ...la necessaria previa proposizione in sede amministrativa, della domanda di pensione privilegiata..., non si pone in linea con i principi di diritto enunciati nella decisione di massima.

D'altronde, secondo quanto delineato dalle stesse Sezioni Riunite ... è l'anticipato coinvolgimento dell'amministrazione competente a pronunciarsi sulla domanda azionata in giudizio che la previsione di inammissibilità mira a preservare. Questa norma, infatti, ha un connotato solo procedurale e non è, invece, destinata a selezionare una particolare situazione (quella del pensionato che abbia attivato il procedimento amministrativo e sia rimasto insoddisfatto dell'esito o sia rimasto sprovvisto della risposta provvedimentale) rendendo, solo quella, azionabile in giudizio. Ben possono ricorrere situazioni diverse (come, appunto, quella della reazione del lavoratore pubblico ancora in servizio cui sia stato negato il riconoscimento da causa di servizio della dipendenza dal medesimo patita) nella quali, a prescindere dalla domanda di pensione, la tutela giudiziale è comunque ammessa.

In evenienze di tal genere, è stato precisato, permane l'esigenza di valutare, da parte del giudice investito della pretesa, la sussistenza in concreto delle altre condizioni dell'azione e, in particolare, quella dell'interesse ad agire che, nei casi di mero accertamento, quale quello in discussione, ...non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti...

Nella fattispecie, è del tutto mancata qualunque delibazione nel merito della causa, posto che il processo di primo grado è stato definito in rito, essendo stata dichiarata, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per assenza dell'istanza dello specifico trattamento previdenziale; pertanto, il giudizio deve essere ricondotto a tale fase per la sua prosecuzione.

In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio degli atti, giusta il disposto di cui all'art. 199 c.g.c., alla Sezione giurisdizionale di primo grado, in diversa composizione monocratica, affinché si pronunci sul merito della causa, oltre che sulle spese anche di questo grado di giudizio.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello promosso da *omissis*, iscritto al n. 60366 del ruolo generale, e annulla l'impugnata sentenza, rinviando gli atti al primo giudice, in diversa composizione monocratica, per l'esame del merito del ricorso, nonché per la liquidazione delle spese anche di questo grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Antonietta Bussi

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 13/06/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi